



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

Registro Generale n. 229 del 28-03-2019

Registro Settore n. 31 del 28-03-2019

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Art. 19 del d.lgs.152/2006 e art 8 della l.r. 3/2012 - Impresa FERRINI S.r.l. (C.F.: 02186610446) "Realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno," Impianto situato in Contrada Paludi scn Fermo

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con istanza pervenuta il 24/10/2018 (*assunta al prot. n. 19408 in pari data*), Gianni FERRINI in qualità di amministratore unico dell'impresa **FERRINI S.r.l.** (C.F.: 02186610446) con sede legale in Via Molino, scn - Fermo, chiedeva l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto dell'impianto sopra indicato, situato in **C.da Paludi – S.P. Paludi, 342 – Fermo (FM) – (Foglio catastale 2 – particelle 233)**, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 recante "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*", in quanto rientrante nell'allegato B2, punto 7, lettera q, della L.R. n. 3/2012, corredata dei seguenti documenti:
 - Modello b_istanza di verifica di assoggettabilità a via
 - Modello b1 avviso screening
 - 01 Progetto preliminare
 - 02 Studio preliminare ambientale
 - 03 Valore dichiarato dell'opera
 - 04 Ricevuta di versamento oneri
 - 05 Copia documento di identità
 - 06 Scheda dati di sicurezza miscela bituminosa
 - 07 Valutazione previsionale di impatto acustico
 - 08 Relazione geologica
 - 09 Concessione pozzo
 - 10 Elenco elaborati con corrispondente percorso e nome dei files
 - TAVOLA 1 PRG catastale
 - TAVOLA 2 progetto su mappa catastale scala ortofotocarta doc fotografica
 - TAVOLA 3 SIC acque suolo
 - TAVOLA 4 planimetria generale zone destinazione rifiuti sottoprodotti end of waste particolare impianti

- Il progetto di cui trattasi prevede l'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ed operazioni di recupero consistenti nel vaglio e nella frantumazione, e costituisce variante sostanziale di un impianto in esercizio approvato con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fermo con provvedimento unico n. 69/2017 del 28/8/2017 (*in attuazione della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 75 del 9/8/2017*), ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - A. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in corpo idrico superficiale, di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
 - B. Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Iscrizione n. FM/049 al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti.
- In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012 recante "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*" l'impresa provvedeva, altresì, a depositare la documentazione inerente l'istanza presso il Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia nonché presso il Comune di Fermo, il Comune di Porto Sant'Elpidio, l'ARPAM di Fermo e l'ASUR n. 4 di Fermo;
- In adempimento di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, veniva pubblicato sul sito WEB di questa Provincia; l'avviso di deposito e tutta la documentazione inerente l'istanza per 45 giorni a far data dal 26 ottobre 2018;
- Con nota prot. n. 19597 del 26/10/2017, questo Settore comunicava l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, al fine di rendere il contributo istruttorio previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, considerata la particolarità dell'istanza, riteneva opportuno convocare un Tavolo Tecnico per il giorno 20 novembre 2018 volto a raccogliere i pareri di competenza, a cui venivano invitati a partecipare le amministrazioni potenzialmente interessate nonché il soggetto proponente;
- Con la nota di questo Settore prot. n. 940 del 16/1/2019, in considerazione di quanto emerso nel corso del tavolo tecnico e tenuto conto dei contributi istruttori pervenuti dal Comune di Fermo con nota prot. n. 66824 del 23/11/2018 (*assunta al prot. n. 21629 del 26/11/2018*) e dall'ARPAM con nota prot. n. 39780 del 21/11/2018 (*assunta al prot. n. 21611 del 26/11/2018*), si faceva richiesta all'impresa di presentare, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, presso gli uffici della Provincia, dei Comuni, dell'ARPAM e dell'ASUR, entro 45 giorni, i seguenti chiarimenti ed integrazioni:
 - 1) *con riferimento al contributo istruttorio del Comune di Fermo:*
 - a) *Al fine di identificare correttamente la posizione delle superfici interessate, in conformità alle destinazioni urbanistiche, è necessario che la pratica venga integrata con una tavola esplicativa di sovrapposizione delle opere in progetto con il vigente P.R.G. nella quale siano chiaramente evidenziati anche i corsi d'acqua adiacenti;*
 - b) *Dalle tavole n. 2 e n. 4 si accerta che tutta la porzione di zona agricola viene occupata dalle aree per la messa in riserva del materiale e per la "end of waste" in contrasto con le previsioni del PRG: si chiedono chiarimenti al riguardo;*
 - c) *Le NTA di P.R.G. non ammettono l'edificazione di nuovi edifici ma l'incremento una tantum della superficie utile lorda esistente: tenerne conto in relazione alla realizzazione del box ufficio e bagno di cantiere;*
 - d) *Deve essere dimostrata la verifica dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali secondo i disposti di cui alla D.G.R. n. 53/2014.*
 - 2) *con riferimento a quanto emerso nel corso del tavolo tecnico:*
 - a) *Aggiornare la planimetria della rete di raccolta delle acque meteoriche e di prima pioggia in considerazione dell'aree da impermeabilizzare e delle nuove attività produttive de i gestione dei rifiuti.*
 - b) *Determinare, per gli stessi motivi di cui sopra, la capacità dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;*

- c) *Indicare il quantitativo dell'acqua da prelevare dal pozzo necessaria ad effettuare la nebulizzazione (indicare la necessità o meno di altri pareri o concessioni da ottenere);*
- d) *Indicare le modalità di gestione dei rifiuti in cartongesso al fine di evitare dilavamenti;*
- e) *La planimetria operativa deve essere suddivisa per settori secondo le linee produttive, distinguendo in base all'allegato 5 del dm5/2/98. Per esempio, il rifiuto CER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" dopo la messa in riserva e la lavorazione deve essere stoccato al fine di formare dei lotti di circa 3.000 mc su cui compiere i controlli ai sensi del decreto 28/3/2018, n. 69.*
- f) *In ordine alla potenzialità dell'impianto occorre far riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del DM 5/2/98, nonché al relativo allegato 4.*

- Nei termini previsti dalle norme vigenti non pervenivano altri pareri o osservazioni in merito al progetto di cui trattasi.

Vista la nota pervenuta il 26/2/2019 (assunta al prot. n. 3532 del 27/2/2019), con la quale l'impresa **FERRINI S.r.l.** trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la citata nota di questo Settore prot. n. 940/2019, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di chiarimenti ed integrazioni - 26 feb. 2019
- Tavola 1 di 4 aggiornata - febbraio 2019;
- Tavola 2 di 4 aggiornata - febbraio 2019;
- Tavola 3 di 4 aggiornata - febbraio 2019;
- Tavola 4 di 4 aggiornata - febbraio 2019;
- Verifica per l'invarianza idraulica - febbraio 2019.

Richiamata la nota prot. n. 4020 del 7/3/2019 con la quale questo Settore chiedeva agli enti interessati il completamento del contributo istruttorio previsto dal comma 8, dell'art 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, alla luce dei suddetti elaborati integrativi;

Tenuto conto che:

- la P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche, con nota prot. 304306 del 13/3/2019 (assunta al prot. n. 4346 in pari data) conclude che *"dall'esame della documentazione di progetto è emerso che non ci sono interferenze tra l'area interessata dall'intervento in oggetto e le aree a rischio esondazione del PAI e pertanto non necessita alcun parere da parte dell'Autorità di bacino"*;
- il Comune di Fermo, Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti, con nota prot. n. 16633 del 19/3/2019 (assunta al prot. n. 4797 del 20/3/2019) rileva che *"Le problematiche evidenziate con la nostra precedente nota prot. 66824 del 23/11/2018 risultano superate ma restano le prescrizioni contenute nella medesima e relative alle emissioni di polvere e rumore che allineano ai pareri e valutazioni dei competenti servizi"*;
- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, con nota prot. n. 9884 del 25/3/2018 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 4992), faceva pervenire il completamento del proprio contributo istruttorio con le ulteriori seguenti osservazioni:
 - a) relativamente alla matrice ARIA:
 - *"Presso gli impianti di lavorazione dovrà essere sempre mantenuto in efficienza il sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite acqua nebulizzata in prossimità di tutte le sorgenti che possono produrre emissioni diffuse."*
 - b) relativamente alla matrice ACQUE:
 - *"Le acque reflue prodotte dal sistema di nebulizzazione dovranno essere gestite nella rete idrica interna servita da impianto di depurazione aziendale."*
 - c) relativamente alla matrice RUMORE:
 - *"Nulla da osservare."*
 - d) relativamente alla matrice RIFIUTI:
 - *"A seguito delle modifiche apportate nelle integrazioni documentali la ditta diminuirà il quantitativo di rifiuti trattati, in quanto non gestirà rifiuti in cartongesso e non avrà in ingresso i rifiuti con codice CER 170504 (Terre e rocce da scavo)"*.

Considerato che:

- ✚ l'impianto risulta già munito di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di scarico in corpo idrico superficiale con il provvedimento richiamato in premessa;
- ✚ dalla valutazione degli elaborati presentati e dalla lettura del parere definitivo dell'ARPAM, non risultano elementi che analiticamente dimostrino impatti ambientali significativi dovuti dall'esercizio delle ulteriori operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare con procedimento successivo;
- ✚ non si ravvisano motivazioni di tipo precauzionale e/o di cautela, che, peraltro, allo stato dell'istruttoria in corso non risulterebbero suffragate da specifiche valutazioni analitiche, per richiedere un ulteriore grado di approfondimento della documentazione che giustificerebbero la decisione di assoggettare a VIA l'impianto in oggetto;
- ✚ nell'ambito del procedimento di verifica sono stati valutati gli elementi di cui all'allegato V alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rinviando l'approfondimento degli altri elementi progettuali costruttivi e gestionali al momento di istruttoria della richiesta di autorizzazione che potrà essere presentata al SUAP del Comune di Fermo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nelle conclusioni del presente procedimento.

Ritenuto, quindi, di poter concludere il procedimento di verifica in oggetto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 8, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, determinando l'esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di VIA;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 *“Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA”* (che ha sostituito la L.R. n. 7/2004);
- la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1600/2004 *“Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA”*.

D E T E R M I N A

- 1) di **concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo n. 8 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, avviato a seguito dell'istanza avanzata il **24/10/2018**, Gianni FERRINI in qualità di amministratore unico dell'impresa **FERRINI S.r.l.** (C.F.: 02186610446) con sede legale in Via Molino, scn - Fermo;
- 2) di **escludere**, per le motivazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di *“Realizzazione di un Nuovo Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”*, situato in località C.da Paludi – S.P. Paludi, 342 – Fermo (FM);
- 3) di **impartire** le prescrizioni di seguito riportate a cui l'impresa **FERRINI S.r.l.** dovrà attenersi nella redazione della successiva istanza di autorizzazione:
 - a) relativamente alla matrice ARIA:
 - Presso gli impianti di lavorazione dovrà essere sempre mantenuto in efficienza il sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite acqua nebulizzata in prossimità di tutte le sorgenti che possono produrre emissioni diffuse.
 - b) relativamente alla matrice ACQUE:

- Le acque reflue prodotte dal sistema di nebulizzazione dovranno essere gestite nella rete idrica interna servita da impianto di depurazione aziendale.

c) relativamente alla matrice RIFIUTI:

- Non potranno essere gestiti rifiuti in cartongesso e non potranno essere ammessi all'impianto i rifiuti con codice CER 170504 "Terre e rocce da scavo".

d) relativamente alla sistemazione del verde:

- Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al "*Regolamento comunale del verde urbano e delle formazioni caratterizzanti il paesaggio rurale*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Fermo n. 62/2016.

4) di **trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Comune di Fermo, al Comune di Porto Sant'Elpidio, all'ARPAM Dipartimento di Fermo, all'ASUR di Fermo (*Dipartimento di Prevenzione*), alla Regione Marche P.F. Difesa del Suolo ed Autorità di Bacino e al Settore Viabilità, Infrastrutture e Urbanistica della Provincia di Fermo;

5) di **notificare** copia conforme del presente provvedimento, in bollo, all'impresa **FERRINI S.r.l.** (C.F.: 02186610446) con sede legale in Via Molino, scn - Fermo;

6) di **pubblicare** il presente provvedimento:

- a. per estremi sul B.U.R. delle Marche;
- b. in versione integrale sul sito web della Provincia di Fermo.

7) di **richiamare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Roberto Fausti

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**